

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 25 del 16 maggio 2022

**Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 Monteviale (VI).**

*[Veterinaria e zootecnia]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento condizionato rilasciato con D.D.R. n. 19 del 13/10/2021 all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Nota prot. n. 49821 del 06/05/2022 (prot. reg.le n. 208568 del 09/05/2022) dell'Azienda Ulss n. 8 Berica - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche Distretto di Arzignano (VI) con cui è stata inviata la richiesta di revoca del riconoscimento.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari n. 19 del 13/10/2021, con cui veniva rilasciato all'impianto della CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO P. I.V.A. n. 02353760461 con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 - Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 - Monteviale (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP6095STORP3 (Sezione I);

VISTA la nota prot. reg.le n. 8431 dell'11/01/2022 con cui si è concessa la proroga del riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 rilasciato alla ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO P. I.V.A. n. 02353760461 con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 - Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 - Monteviale (VI), ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;

VISTA la nota prot. n. n. 49821 del 06/05/2022 (prot. reg.le n. 208568 del 09/05/2022) dell'Azienda Ulss n. 8 Berica - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche Distretto di Arzignano (VI) con cui è stata inviata la richiesta di revoca del riconoscimento con la seguente motivazione *"si comunica che l'assenza di riscontri da parte dell'impresa richiedente non ha reso possibile, ad oggi, competare gli accertamenti necessari per la trasformazione del riconoscimento da condizionato a definitivo (...), pertanto si ritiene sussistano le condizioni per la revoca del riconoscimento condizionato"*;

RAVVISATA, pertanto, la necessità revocare il riconoscimento rilasciato con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari n. 19 del 13/10/2021 e l'approval number ABP6095STORP3 attribuito al succitato impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare il riconoscimento condizionato dell'impianto della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO P. I.V.A. n. 02353760461 con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 - Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 - Monteviale (VI) quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 rilasciato con D.D.R. n. 19 del 13/10/2021;
3. di procedere, contestualmente, alla revoca del numero di riconoscimento ABP6095STORP3 attribuito al succitato impianto, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese